

Il Giudice dell'Esecuzione

1 26/11/29/12

vista l'istanza formulata per la ~~condanna~~ ~~condanna~~ al fine di ottenere venga disposta la sospensione del processo esecutivo instaurato dalla s.r.l. ~~XXXX~~ per l'espropriazione degli affermati diritti di credito della medesima ~~XXXX~~ verso la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, la s.p.a. Unicredit e la s.p.a. Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo;

rilevato che tale istanza risulta essere riferita alla opposizione proposta nell'interesse della ~~XXXX~~ al fine di contestare la sussistenza del diritto della s.r.l. ~~XXXX~~ di agire esecutivamente per conseguire il soddisfacimento dei diritti di credito da essa vantati in base a due decreti ingiuntivi: vengono infatti eccepite l'avvenuta cessione a terzi da parte della medesima s.r.l. ~~XXXX~~ dei diritti di credito stessi prima dell'ottenimento dei decreti ingiuntivi e comunque l'inidoneità di quei decreti ingiuntivi a consentire di dar corso ad azioni esecutive in seguito alla intervenuta omologazione del concordato preventivo proposto dalla ~~XXXX~~

ritenuto che l'opposizione, la quale risulta formulata nell'interesse della ~~XXXX~~ dalle persone fisiche nominate liquidatori con il decreto con cui è stato omologato il concordato per cessione dei beni da esso proposto, deve essere riconosciuta comunque idonea, pur in mancanza della prova della identificazione delle suddette persone con le persone fisiche investite della rappresentanza della ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ secondo il suo statuto, a far ottenere una pronuncia in merito

WB


alla opposizione stessa ed ancor prima un provvedimento circa la sospensione del processo esecutivo per espropriazione mobiliare i cui effetti si esplichino nei confronti della medesima ~~_____~~

~~_____~~ rilevato infatti che deve in ogni caso riconoscersi spettare al liquidatore nominato con il decreto di omologazione del concordato preventivo la legittimazione relativa alla proposizione di domande giudiziali per conto del soggetto di cui sia stato omologato il concordato quando - come nel caso in esame - tali domande attengano alla esecuzione del concordato stesso;

ritenuto che l'opposizione proposta nell'interesse della ~~_____~~ ~~_____~~ appare dover essere qualificata come opposizione alla esecuzione, intendendosi con essa appunto contestare il diritto della s.r.l. ~~_____~~ di agire esecutivamente;

rilevato infatti che, secondo quanto anche chiarito dalla Corte di Cassazione (se ne veda, per tutte, la sentenza n. 8112 del 6.4.2006), "il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni)";

rilevato più in particolare che l'opposizione all'esecuzione è destinata a far



valere la illegittimità dell'azione esecutiva o per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo o per la sopravvenuta caducazione di un titolo in origine esistente o per la diversità del soggetto passivo dell'esecuzione rispetto a quello nei cui confronti il titolo esplica i suoi effetti o ancora per la diversità del soggetto precedente rispetto a quello a favore del quale il titolo esplica i suoi effetti o per l'inesistenza del diritto incorporato in un titolo stragiudiziale o per la successiva estinzione del diritto riconosciuto in un titolo giudiziale oppure infine per la impignorabilità dei beni oggetto dell'esecuzione;

rilevato dunque che, in base alle disposizioni del primo comma dell'art. 624 c.p.c., "se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza";

ritenuto che nel caso in esame non possono considerarsi ricorrere motivi idonei a giustificare la sospensione del processo esecutivo in relazione all'opposizione all'esecuzione per la ~~proposta di opposizione all'esecuzione~~

proposta, non apparendo tale opposizione destinata a trovare accoglimento ed essendo il prevedibile accoglimento dell'opposizione all'esecuzione il principale elemento la cui ricorrenza giustifica la sospensione del processo esecutivo altrimenti finalizzato - quando ne sia fondamento un titolo in effetti munito di efficacia esecutiva e non siano sopravvenuti fatti estintivi o impeditivi dei diritti di credito dal titolo sanciti - appunto a far conseguire il soddisfacimento di tali diritti di credito mediante la espropriazione dei beni del debitore;

ritenuto dunque che i due decreti ingiuntivi adottati dalla s.r.l. ~~XXXXXX~~ a fondamento dell'azione esecutiva cui si riferisce la sopra richiamata

opposizione si presentano idonei a costituire tale fondamento: quei decreti ingiuntivi, essendo stato con ognuno di essi ingiunto alla ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ (da identificarsi ora nella ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ secondo quanto anche confermato dalla identità del codice fiscale) di pagare immediatamente alla s.r.l. ~~XXXXXX~~ delle somme di denaro, risultano infatti avere integrato - in base alle disposizioni dell'art. 642 c.p.c. ed alle disposizioni del secondo comma n. 1) dell'art. 474 c.p.c. - titoli esecutivi ed avere acquisito definitivamente - alla luce delle disposizioni dell'art. 647 c.p.c. - la relativa efficacia in seguito alla mancata opposizione di essi riconosciuta da entrambe le parti così da risultare l'uno e l'altro idonei a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva intesa a far ottenere il soddisfacimento forzato dei diritti di credito concernenti le somme di cui con ognuno dei decreti stessi viene appunto ordinato il pagamento; ritenuto che l'efficacia di quei decreti ingiuntivi non può considerarsi vanificata dalla intervenuta omologazione del concordato preventivo proposto dalla ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ (all'epoca denominato ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~), pur se i limiti di tale efficacia devono essere verificati in relazione agli effetti di tale omologazione, in quanto non risulta preclusa da alcuna norma la proposizione in giudizio di domande di condanna nei confronti di chi sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo e non risulta da alcuna norma previsto, una volta conclusasi la procedura con la omologazione del concordato, siano prive di ogni valore le pronunzie emesse in merito alle domande o non abbiano alcun valore le pronunzie di condanna in precedenza emesse in merito ad analoghe domande;

it

WB

rilevato a questo proposito che in base alle disposizioni del primo comma dell'art. 168 l.f. "Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore" così da doversi escludere esplicitamente la propria efficacia i titoli esecutivi dai creditori ottenuti sia durante lo svolgimento della procedura di concordato preventivo sia antecedentemente all'inizio di tale procedura mentre nessuna preclusione risulta esplicitamente prevista circa tale efficacia e quindi circa l'eseribilità di azioni esecutive sulla base di quei medesimi titoli quando la procedura si concluda con l'omologazione del concordato e si apra la fase di attuazione di esso;

rilevato che, quando l'esecuzione è minacciata (come nel caso in esame) sulla base di un titolo di formazione giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione possono essere fatte valere contestazioni attinenti alla mancanza del titolo esecutivo mentre con l'impugnazione cui il titolo stesso sia ancora soggetto possono essere fatte valere le ragioni di nullità della decisione in esso recepita o i vizi nei quali si sia incorsi nel pervenire alla decisione o nell'assumerla;

rilevato in particolare che, come chiarito dalla Corte di Cassazione (se ne per tutte veda la sentenza n. 9061 del 28.8.1999), "in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti

anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso”;

rilevato ancor più specificamente che, secondo quanto ancora chiarito dalla Corte di Cassazione (se ne veda la sentenza n. 6893 del 18.6.1991), “nel giudizio di opposizione alla esecuzione, l’indagine del giudice è limitata all’accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l’invalidità o l’inefficacia. Pertanto, nel giudizio di opposizione alla esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell’an o nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, spettando soltanto al giudice di tale procedimento di provvedere con la sentenza definitiva in ordine alla revoca o meno di quel provvedimento”;


ritenuto pertanto che nel caso in esame, risultando appunto adottati a fondamento dell’azione esecutiva esperita dalla s.p.a. ~~due~~ due provvedimenti giudiziali, non risulta comunque consentito - nel giudizio destinato ad essere instaurato relativamente all’opposizione proposta nell’interesse della ~~controparte in opposizione~~ - valutare la ricorrenza dei presupposti necessari per l’emissione dei provvedimenti stessi o la erroneità delle decisioni con essi assunte ma può solo essere verificata l’effettiva sussistenza e permanenza della efficacia esecutiva di quei medesimi provvedimenti e l’eventuale sopravvenuta realizzazione di fatti estintivi o modificativi dei diritti di credito con il provvedimento sanciti oppure

la realizzazione di situazioni dalle quali l'efficacia stessa sia paralizzata o limitata;

rilevato tuttavia d'altra parte che in forza delle disposizioni dell'art. 184 l.f. il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura concorsuale e di conseguenza i titoli esecutivi ottenuti dai creditori è da riconoscere ritornino ad esplicare la loro efficacia, appunto in mancanza di una norma analoga a quella dettata dall'art. 168 l.f., ma tale efficacia - in conseguenza della suddetta obbligatorietà - è da ritenere incontri un limite nelle previsioni del concordato omologato e non consenta quindi l'esercizio di azioni esecutive individuali intese a far ottenere in contrasto con le previsioni il soddisfacimento dei diritti di credito dai titoli stessi sanciti;

rilevato che nel caso in esame, essendo state iscritte due ipoteche da parte della s.r.l. [redacted] su beni immobili della [redacted] [redacted] in forza dei sopra indicati decreti ingiuntivi ora adottati a fondamento delle azioni esecutive esercitate, risulta di tali ipoteche essere stata disposta la cancellazione con il decreto con cui ha avuto luogo l'omologazione del concordato preventivo ed essersi nel medesimo tempo con il decreto previsto il soddisfacimento "fuori riparto" dei diritti di credito corrispondenti alle obbligazioni con le ipoteche garantite;

rilevato in particolare che con quel decreto risulta tra l'altro essere stato ordinato "al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle seguenti ipoteche con pieno esonero del Conservatore medesimo da ogni responsabilità", ipoteche tra le quali risultano appunto comprese l'ipoteca iscritta a favore della s.r.l. [redacted] "in data 20 luglio 2011 ai nn. 46966/8770" e l'ipoteca iscritta sempre a favore della s.r.l. Project "in



data 20 luglio 2011 ai nn. 46967/8771", e risultano essere stati autorizzati i liquidatori giudiziali "una volta eseguito il pagamento del prezzo delle azioni di NewCo da parte di [redacted], previo visto di nulla osta dei commissari giudiziali ed informativa al Giudice Delegato, al pagamento fuori riparto e in termine breve dei crediti facenti capo ai creditori ipotecari che hanno iscritto le ipoteche giudiziali per le quali è stata testè disposta la cancellazione";

ritenuto pertanto che secondo le statuizioni del decreto con cui è stato omologato il concordato proposto dalla (ora denominata) [redacted]

[redacted] non risultano esservi preclusioni sul piano giuridico al soddisfacimento integrale dei diritti di credito fatti valere dalla s.r.l. [redacted] né di conseguenza risulta essere preclusa l'esplicazione degli effetti dei titoli giudiziali con cui tali diritti di credito sono stati sanciti fino alla realizzazione forzata del soddisfacimento stesso;


rilevato infatti che secondo le statuizioni di quel decreto i diritti di credito della s.r.l. [redacted], diritti di credito già assistiti da garanzie ipotecarie, risultano dover essere soddisfatti integralmente senza l'adozione di alcuna specifica modalità e soprattutto senza la pronuncia di alcun atto giurisdizionale;

rilevato che nemmeno risultano avere una specifica destinazione - secondo la disciplina prevista con il decreto al fine della attuazione del concordato preventivo - i beni cui si è riferito il pignoramento promosso dalla s.r.l. [redacted]

e destinati ad essere espropriati a favore di essa quando sarà stata verificata la positività delle dichiarazioni circa l'esistenza di tali beni rese dai terzi indicati come debitori della [redacted], essendo quei medesimi beni costituiti appunto da diritti di credito della [redacted]

[redacted] verso banche e non essendo stata anche solo

WB



prospettata la sussistenza di specifici vincoli relativamente al denaro oggetto dei diritti di credito stessi;

ritenuto quindi che l'istanza di sospensione del processo esecutivo formulata per la ~~causa n. 1234/2011~~ non può trovare accoglimento; rilevato che, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione (se ne veda la sentenza n. 22033 del 24.10.2011), "Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito" ma che nel caso in esame, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, è da riconoscere debbano restare le spese delle parti compensate,

respinge la predetta istanza compensando tra le parti le spese della fase qui conclusa.

Rilevato che secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.c. il Giudice dell'Esecuzione, una volta assunta la decisione - a lui riservata in base alle disposizioni dell'art. 624 c.p.c. - circa la richiesta sospensione del processo esecutivo, deve stabilire il termine perentorio per l'introduzione del giudizio concernente l'opposizione all'esecuzione, se competente in merito a tale opposizione è l'ufficio giudiziario cui il medesimo Giudice dell'Esecuzione

appartiene o, qualora la competenza non sussista, "rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa";

rilevato che nel caso in esame competente a decidere in merito all'opposizione all'esecuzione proposta per la ~~liquidazione~~ ~~fallimentare~~ risulta essere, tenuto conto della entità delle somme oggetto dei titoli esecutivi fatto valere, il Tribunale di Milano;

stabilisce il termine del 30.1.2013 per l'instaurazione del giudizio concernente l'opposizione mediante la notificazione di un atto di citazione, con l'osservanza dei termini stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà come previsto dalle disposizioni dell'art. 616 c.p.c.

Dispone che al momento dell'iscrizione a ruolo vengano depositate, oltre alla copia notificata dell'atto di citazione, una copia del ricorso rivolto al Giudice dell'Esecuzione ed una copia di questo provvedimento.

Provvede con separata ordinanza circa l'ulteriore svolgimento del processo esecutivo

Milano, 4.12.2012.

Fa T. *Fa T. 17/12/12*
[Signature]

Il Giudice dell'Esecuzione

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 17 DIC 2012



IL CANCELLIERE

[Signature]